SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3597

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2005

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La costante svalutazione della lira rispetto all'euro ed il continuo aumento dell'inflazione che fa lievitare sproporzionatamente i costi dei bisogni più elementari, rende necessario un intervento per difendere il potere d'acquisto delle fasce più deboli.

Già nella legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) il Governo aveva aumentato la pensione minima sociale portandola alla cifra di 516,46 euro netti. Tale provvedimento interessava circa 1.800.000 pensionati. Ultimamente l'aumento del costo del petrolio verificatosi a seguito delle varie vicende politiche mondiali in corso ed a seguito dei disastri naturali, ha portato il prezzo del greggio a 66 euro il barile, con una ricaduta a pioggia su tutti i prezzi dei beni di consumo più essenziali.

Il disegno di legge intende elevare l'importo del reddito disponibile per i soggetti percettori delle maggiorazioni sociali dell'integrazione al trattamento minimo e delle pensioni ed assegni sociali a 750 euro mensili, lasciando immutati i vigenti limiti anagrafici e modificando corrispondentemente al nuovo livello di reddito garantito i limiti reddituali attualmente previsti.

L'onere certo è rappresentato dall'incremento – per un valore unitario di circa 200 euro al mese – spettante ai soggetti già beneficiari dell'incremento previsto dalla legge finanziaria 2002 per circa 1.800.000 pensionati.

Tale onere dovrebbe attestarsi intorno ai 4,7 miliardi di euro.

Di conseguenza è necessario che le fasce che percepiscono redditi maggiori si facciano carico delle fasce più deboli.

La copertura è individuata nell'eliminazione del secondo modulo della riforma dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – che dovrebbe garantire un recupero di gettito pari a circa 6,2 miliardi di euro annui – e nel ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni, superiori a 350 milioni di lire, nella versione previgente alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 – che dovrebbe assicurare altri 300 milioni di euro all'anno.

Si confida che questo provvedimento possa trovare un'ampia sensibilità da parte di tutti gli schieramenti politici per avere una corsia preferenziale e venire incontro a tutti quei cittadini italiani che non sono in grado di arrivare alla fine di ogni mese garantendone i bisogni più essenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «pari a 516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 750 euro»;

b) al comma 5 le parole: «6.713,98 euro», ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti: «9.750 euro».

2. I commi 349, 350, 351, 352 e 353 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il capo VI della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.

€ 0,50